



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

MOZIONE

N. 105 del 5 dicembre 2023

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

CIARLA

***IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO A SOLLECITARE
L'ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL
SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO ATTRAVERSO APPROVAZIONE
LEGGE DELLO STATO***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Mario Ciarla
Il Presidente

Consiglio regionale del Lazio

MOZIONE

N. 105 del 5 dicembre 2023

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

**Al Presidente del Consiglio
regionale
On. Antonello Aurigemma**

SEDE

MOZIONE

Oggetto: Impegno del Presidente della Regione Lazio a sollecitare l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito attraverso approvazione legge dello Stato

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il 24 ottobre 2018 la Corte costituzionale, in merito alla nota vicenda riguardante Marco Cappato cui era

[REDACTED], ha rilasciato un comunicato stampa in cui affermava che « (...) l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situa-zioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 codice penale all'udienza del 24 settembre 2019»;

CONSIDERATO CHE:

con sentenza n. 242/2019 "Antoniani/Cappato, la Corte costituzionale prosegue nel percorso intrapreso, con l'ordinanza n. 207 del 24 ottobre 2018, giungendo a dichiarare l'illegittimità dell'art. 580 c.p. "per violazione



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Mario Ciarla

Il Presidente

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente;

RITENUTO CHE:

i Giudici della Corte costituzionale hanno individuato una circoscritta area in cui l'incriminazione per aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l'aiuto è fornito ad una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) e sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In base alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219 sulle DAT), il paziente in tali condizioni può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte;

attualmente nel nostro ordinamento non è contemplata la possibilità di decidere come porre fine alla propria vita, anche se questa è divenuta insostenibile per la persona affetta da insopportabili sofferenze e priva di prospettive di vita dignitose;

con tale sentenza si ampliano i margini dell'autodeterminazione individuale, spostandone i confini – nel rispetto dell'esigenza di bilanciare la salvaguardia del bene vita – oltre la linea del semplice diritto di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari, sinora garantito dall'art. 32, comma 2 Costituzione e dalla legge n. 219 del 2017.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

in un passaggio della citata sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sono così citate le Riflessioni del Comitato: «nel parere del 18 luglio 2019 («Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito»), il Comitato nazionale per la bioetica, pur nella varietà delle posizioni espresse sulla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, ha sottolineato, all'unanimità, che la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore – che oggi sconta «molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Mario Ciarla
Il Presidente

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

dell'offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell'ambito delle professioni sanitarie» – dovrebbe rappresentare, invece, «una priorità assoluta per le politiche della sanità».

RITENUTO CHE:

la Costituzione, all'articolo 117, co. 2, lett. m), riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre al medesimo articolo al comma 3 attribuisce alla competenza concorrente la materia “tutela della salute” e “ricerca scientifica”.

ATTESO CHE:

i tempi e le procedure rappresentano elementi fondamentali affinché il diritto sancito a livello nazionale sia efficacemente fruibile, accedendo, tale diritto, a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'art. 41, il diritto per ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni;

le storie di alcune persone malate che, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, si sono rivolte all'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica per poter affermare la loro libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie, incluse quelle finalizzate a liberarle dalle sofferenze, libertà scaturenti dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, sono state fondamentali per individuare le maggiori criticità e i passaggi sui quali una legge nazionale ha il dovere di intervenire;

proprio al fine di arginare tali ostruzionismi, ritardi e difficoltà che si aggiungono alle sofferenze di chi chiede di accedere alla morte medicalmente assistita, si rende necessario chiarire gli aspetti procedurali dettati dalla Corte costituzionale, sia per le persone malate che per le strutture sanitarie che devono fornire risposte e assistenza;

un primo effetto concreto, all'indomani della sentenza costituzionale, è stata proprio la modifica del codice deontologico medico. Il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei medici ha approvato all'unanimità la comunicazione n.19, contenente gli indirizzi applicativi allegati all'articolo 17 del Codice deontologico – “atti finalizzati a provocare la morte” – adeguandone l'interpretazione ai principi espressi dalla Consulta nella sentenza 242/2019.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. Mario Ciarla
Il Presidente

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

CONSIDERATO CHE

nella XVIII Legislatura la Camera dei deputati, il 10 marzo 2022, ha approvato il testo unificato, di vari progetti di legge presentati, che reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il provvedimento passato all'esame del Senato non ha avuto seguito;

occorre dunque, mettendo al cen-tro la persona del malato e la sua libertà di scelta, dare una risposta sui temi che riguardano la dignità nella fase finale della vita, non lasciando ai cittadini che si trovano in situazione di indicibile sofferenza, l'onere di intraprendere una vera e propria via crucis per veder riconosciuto il proprio diritto di scegliere come porre fine alla propria vita in presenza di determinate condizioni.

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

a sollecitare per il tramite della Conferenza delle Regioni, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché sia data attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito e si dia seguito all'approvazione di una legge nazionale in materia.

Firmato digitalmente da: Mario Ciarla
Data: 04/12/2023 16:54:22